

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Stephanie Vigl

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Rundschreiben

Nummer:	42i
vom:	2021-04-21
Autor:	Stefan Sandrini

A tutti clienti interessati

Rivalutazione volontaria dei terreni - Scadenza 30.06.2021

Con la Finanziaria¹ è stata nuovamente prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione volontaria di terreni e di partecipazioni, con il pagamento di un'imposta sostitutiva². Avvalendosi di tale opportunità, nel caso di una futura vendita con realizzo di una plusvalenza, verrebbe assoggettata a tassazione ai fini delle imposte sul reddito soltanto la differenza fra il prezzo di vendita e il valore di rivalutazione.

Questa agevolazione potrebbe quindi essere interessante per tutti i detentori di partecipazioni e i proprietari di terreni che abbiano intenzione di cederli nel prossimo futuro oppure ai quali dovranno essere espropriati.³ Questa agevolazione non si applica alle imprese.

Con questa circolare riassumiamo le disposizioni riguardanti i terreni.

1 Vantaggi della rivalutazione

Il vantaggio della rivalutazione consiste in un'imposta sostitutiva fissa del 11% sul **prezzo di vendita** invece di una tassazione progressiva (dal 23 al 43%) sulle **plusvalenze** generate dalla cessione.⁴

Per la tassazione delle plusvalenze si applica il principio di cassa. La plusvalenza è soggetta pertanto a tassazione nell'anno in cui viene effettuato il pagamento. Il prerequisite è che la cessione sia stata effettuata davanti al notaio. Ciò significa che gli acconti versati prima del rogito non sono ancora soggetti a tassazione. Diverranno imponibili nell'anno di stipula dell'atto notarile di cessione.⁵

2 Requisiti

2.1 Requisiti soggettivi – beneficiari

Tale agevolazione può essere richiesta solo dai soggetti passivi che devono tassare eventuali

1 art. 1 comma 1122 ff Legge 178 del 30.12.2020

2 art. 1 comma 1122 Legge 178/2020, a modifica degli art. 5 e 7 della Legge 448 del 28.12.2001

3 poiché l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prima del 12,5%, dal 1.1.2007 del 20% e dal 1.1.2020 del 26% calcolata sulle plusvalenze è applicabile solo alla vendita di **fabbricati** ma non alla vendita di terreni edificabili (art. 1, comma 496 della legge 23.12.2005 n. 266 e circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 19.1.2007 punto 9).

4 art. 1 comma 1123 Legge 178/2020

5 Sentenza della Corte di Cassazione n. 17960 del 24.7.2013

plusvalenze fra i cosiddetti “redditi diversi”⁶.

Essi sono⁷:

- **persone fisiche** che detengono i terreni non nell'ambito della sfera imprenditoriale, inclusi anche gli agricoltori;
- **società semplici**;
- **associazioni tra professionisti**;
- **enti non commerciali**;
- **soggetti non residenti**, per i terreni che non siano riferibili alle loro stabili organizzazioni in Italia e qualora la plusvalenza derivante dalla cessione del terreno sia da tassare in Italia in base alla vigente convenzione contro le doppie imposizioni⁸.

Costoro devono essere proprietari, nudi proprietari oppure usufruttuari⁹ del terreno alla data del 01.01.2021¹⁰.

Non possono godere della rivalutazione gli enti che non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, come ad esempio i Comuni o le Comunità comprensoriali¹¹.

2.2 Requisiti oggettivi - Terreni rivalutabili

Possono essere rivalutati:

- terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;
- terreni agricoli e altri terreni non edificabili¹²;
- edifici destinati alla demolizione e alla ricostruzione¹³
- i diritti edificatori (la c.d. “cubatura”)¹⁴.

La rivalutazione di un **terreno agricolo** ha senso solo se:

- dovesse essere rivenduto prima dei 5 anni dall'acquisto, dal momento che una vendita successiva ai 5 anni non è soggetta a tassazione;
- dovesse in futuro diventare suscettibile di utilizzazione edificatoria e venisse in futuro venduto¹⁵;
- dovesse in futuro diventare suscettibile di utilizzazione edificatoria, edificato e venisse in futuro venduto quale edificio.

La rivalutazione di un **terreno edificabile** ha sempre senso se:

- il terreno dovesse essere venduto oppure espropriato¹⁶;
- il valore al quale il terreno è stato acquisito per compravendita, successione o donazione è di gran lunga al di sotto del suo valore di mercato. Questo è il caso abituale se il terreno è stato acquisito prima del suo cambio di destinazione d'uso;
- sul terreno verrà costruito un edificio e tale edificio verrà venduto;
- il valore al quale il terreno è stato acquisito per compravendita, successione o donazione è di gran lunga al di sotto del suo valore di mercato e che tale terreno verrà donato ad un parente che poi lo venderà. In tal caso in mancanza di rivalutazione da parte del donante di norma viene contestato l'abuso del diritto.¹⁷

La rivalutazione può essere applicata anche per i seguenti terreni:

6 Art. 67, comma 1, lettere a) o b) DPR 917/1986

7 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

8 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

9 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

10 art. 1 comma 1122 Legge 178/2020

11 Art. 74 DPR 917/1986, onde per cui per essi non risulta applicabile l'art. 67 DPR 917/1986

12 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 31.01.2002, punto 7.1

13 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 395/E del 22.10.2008 e Nota dell'Agenzia delle Entrate n. 909-28406 del 31.05.2010

14 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 15.02.2013, punto 4.2

15 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 31.01.2002, punti 7.1 e 7.2

16 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.2

17 Vedasi sentenze della Corte di Cassazione Nr. 21794/2014, 20250/2015 e 12316/2017, e l'ordinanza Nr. 18487/2017

- sui quali un terzo ha un diritto di superficie¹⁸;
- che si trovano in una situazione di comproprietà indivisa e per i quali solo un co-proprietario vuole rivalutare. In questo caso, tuttavia, la stima giurata deve valutare l'intero terreno¹⁹;
- per i quali un terzo gode del diritto di usufrutto²⁰;
- sull'usufrutto dell'usufruttuario²¹. Ma all'estinzione dell'usufrutto, il valore rivalutato dall'usufruttuario non può essere fatto valere dal proprietario²²;
- che sono solo in parte edificabili e per i quali solo la parte edificabile dovesse essere rivalutata. A tal fine non è necessaria una precedente divisione²³.

Non ha senso, tuttavia, la rivalutazione di terreni che dovessero essere donati o lasciati in eredità²⁴.

Non possono essere riqualeficati in terreni gli edifici destinati alla demolizione ed a nuove costruzioni, anche se ciò è stato riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate nel 2008.²⁵ Ciò è dovuto al fatto che la giurisprudenza ritiene che un appezzamento di terreno sul quale si trova già un edificio non possa essere considerato come terreno edificabile. Questo vale anche se l'intenzione è quella di demolire l'edificio e costruirne uno nuovo.²⁶ Questa giurisprudenza si sta ora chiaramente affermando.²⁷

2.3 Requisiti temporali

Requisito per fruire di detta agevolazione è di avere il possesso del terreno alla data del 01.01.2021²⁸. Coloro che avessero acquisto i terreni, anche per effetto di donazioni o successioni, dopo tale data **non** possono procedere alla rivalutazione²⁹.

La perizia giurata deve essere eseguita entro il 30.06.2021.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30.06.2021. Nel caso di pagamento rateale, la prima rata deve essere pagata entro il 30.06.2021.

2.4 Perizia giurata di stima

Per poter effettuare la rivalutazione è necessario che venga predisposta una perizia giurata dalla quale risulti il valore di mercato del terreno al 01.01.2021.

Tale perizia deve essere eseguita ed asseverata da un professionista abilitato. Essa deve essere conservata dal contribuente e deve essere presentata su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il giuramento della perizia può avvenire presso le seguenti istituzioni³⁰:

- tribunale
- giudice di Pace

18 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 55/E del 20.06.2002, punto 12

19 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.1

20 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.1, e 27/E del 09.05.2003, punto 2.2

21 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.1

22 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 12.03.2010, punto 6.1

23 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.3

24 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.4

25 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 395/E del 22.10.2008, nota dell'Agenzia delle Entrate n. 909-28406 del 31.5.2010 e interrogazione parlamentare 5-04214 Galletti e Cera in febbraio 2011 e n. 5-03220 del 31/07/2014

26 Sentenza della Corte Europea n. C-326/11 del 12.7.2012, n. C-71/2018 del 04.09.2019, Sentenze della Cassazione sez. V n. 4150 del 21.2.2014, n. 15629, 15630 e 15631 del 9.7.2014, n. 7853/2016, n. 7599/2016, 7853/2016, 4361/2017, 7714/2017, 15920/2017, 10113/2017, 13920/2017, 19129/2017, n. 1674/2018, n. 13628 del 30.05.2018

27 Sentenze della Cassazione n. 5088 del 21.02.2019 sez. V, n. 5089/2019 e n. 5900/2019, n. 10393 del 12.04.2019 sez. VI, e n. 19642 del 22.07.2019 sez. VI, n. 22409 del 06.09.2019 sez. VI

28 art. 1 comma 1122 Legge 178/2020

29 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.3, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1, e 27/E del 09.05.2003, punto 2.1

30 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2

- notaio.

Per le rivalutazioni basate su perizia giurata valgono in ogni caso le disposizioni in materia di antielusione³¹.

La perizia può essere effettuata solamente da uno dei seguenti i professionisti³²

- ingegneri;
- architetti;
- geometri;
- dottori agronomi;
- agrotecnici;
- periti agrari;
- periti industriali edili³³;
- periti iscritti nell'elenco tenuto presso le Camera di Commercio³⁴.

È soggetta ad imposta di bollo³⁵

Nel caso di rivalutazione dei terreni, la perizia deve essere sempre prodotta **prima** della cessione. Può essere asseverata anche dopo la cessione, ma comunque entro il 30.06.2021³⁶. Originariamente veniva richiesto che anche l'asseverazione fosse anteriore al contratto di compravendita in quanto nel contratto stesso vi si doveva far riferimento³⁷.

3 Particolarità nella valutazione

Nell'ambito delle procedure di urbanizzazione accade spesso che alcune aree di terreno debbano essere cedute gratuitamente al comune.

Se parti di un terreno rivalutato devono essere assegnate gratuitamente, la corrispondente parte rivalutata del terreno può essere aggiunta al valore del terreno rimanente. In tal modo, la rivalutazione di quella parte di terreno che è stata assegnata gratuitamente non va persa.³⁸

La Corte di Cassazione si è pronunciata in questo senso.³⁹

4 Valore minimo per la tassazione

Il valore di mercato indicato nella perizia giurata è il valore minimo per le imposte sul reddito, di registro, ipotecaria e catastale, che scaturiscono in occasione della vendita. A tal fine, in occasione della vendita del terreno rivalutato, nel contratto di compravendita deve essere indicato il valore di mercato rivalutato risultante dalla perizia⁴⁰. Questo è di particolare importanza nel caso di cessione del terreno ad un corrispettivo inferiore⁴¹ al valore di perizia per non vedersi venir meno l'efficacia della rivalutazione⁴². Non vi sarà alcuna contestazione solamente qualora nel contratto di compravendita non ci sia alcun riferimento alla rivalutazione e il prezzo di acquisto differisca solo marginalmente da quello riportato nella perizia stessa⁴³. Nel

31 Ex art. 10-bis, Legge 212/2000, visto il richiamo di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 128/2015, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011

32 Ex art. 7 della Legge 448/2001, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3

33 Ex art. 32 del RD 20.09.34 n. 2011, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.2

34 In base all'art. 32 del RD 2011/1934, Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 47/E del 24.10.2011, Punto 1.3 e nr. 6/E del 13.2.2006, Punto 8.2

35 Art. 2, Parte I del DPR 642/1972 e Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 461 del 09.10.2020

36 Sentenza della Corte di Cassazione del 30.12.2011, n. 30729, e Ordinanza del 09.05.2013, n. 11062, così come Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 53/E del 27.05.2015, punto 1

37 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E/2011

38 vedasi Giorgio Gavelli, „L'area ceduta gratis al Comune taglia la plusvalenza sulla vendita“ in Il Sole 24 Ore del 23.06.2018 pagina 16

39 Sentenza della Cassazione n. 15008 del 08.06.2018 Sez. V

40 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3

41 Sentenza della Corte di Cassazione n. 19378/2018 depositata il 20.7.2018

42 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E del 15.02.2013, punto 4.1

43 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 53/E del 27.05.2015, punto 2

frattempo, la giurisprudenza è giunta alla conclusione che una vendita ad un valore inferiore a quello stimato non porta alla⁴⁴:

1. perdita della rivalutazione;
2. possibilità per l'Agenzia delle Entrate ad effettuare un successivo accertamento.

Il valore di mercato asseverato non vale come valore minimo solo nel caso di esproprio ad un valore inferiore⁴⁵.

L'onorario per la perizia può essere portato ad incremento del nuovo costo iniziale del terreno, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente⁴⁶.

5 Ammontare dell'imposta sostitutiva

Ai fini della rivalutazione i terreni scontano un'imposta sostitutiva dell'**11%**⁴⁷, calcolata sul valore di mercato giurato nella perizia.

6 Pagamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere pagata o in un'unica rata entro il 30.06.2021, **oppure** in tre rate di pari importo rispettivamente il:

- mercoledì 30.06.2021,
- giovedì 30.06.2022 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2021);
- venerdì 30.06.2023 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 30.06.2021)⁴⁹.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata con il modello F24, sul quale possono anche essere compensati eventuali crediti d'imposta. Deve essere utilizzato il codice tributo **8056**⁵⁰ ed indicato come anno di riferimento il **2021**.

La quietanza di pagamento deve essere conservata dal contribuente e deve essere presentata, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Se la rivalutazione viene effettuata da più comproprietari, il pagamento deve essere effettuato da ognuno per la sua parte⁵¹. Tuttavia, se il versamento viene effettuato da uno solo dei comproprietari, la rivalutazione non può essere revocata.⁵²

Se vengono effettuate più stime giurate per diversi terreni posseduti, il versamento può essere unico e cumulativo, ma nella dichiarazione dei redditi i valori delle varie stime devono essere indicati separatamente⁵³.

Il pagamento in ritardo della rata unica o della prima rata rende inefficace la rivalutazione. In tal caso l'importo versato in ritardo può essere richiesto a rimborso⁵⁴.

Invece per sanare i ritardi nel pagamento della seconda e terza rata può essere utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso⁵⁵. In caso di omesso versamento della seconda e/o terza rata, l'Agenzia delle Entrate richiederà il loro pagamento oltre a sanzioni e interessi⁵⁶.

7 Rinuncia successiva

Secondo l'Agenzia delle Entrate la rinuncia alla rivalutazione dopo il regolare pagamento

44 Sentenze della corte di Cassazione a sezioni unite n. 2321 e 2322 del 31.01.2020

45 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 5

46 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 15/E del 01.02.2002, punto 3

47 art. 1 comma 1123 Legge 178/2020

49 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 69/E del 21.06.2012, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

50 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 75/E del 25.05.2006 e 144/E del 10.04.2008 (fino al 27.02.2003 erano previsti altri codici tributo: vedasi Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31/E del 31.01.2002 e 48/E del 27.02.2003)

51 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

52 Sentenza della corte di Cassazione sezione V n. 5173 del 25.02.2021

53 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

54 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3

55 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

56 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

dell'unica o della prima rata non consente di recuperare quanto già pagato. Le rate residue devono essere pagate nonostante la rinuncia. Ciò deriva dal fatto che si ha a che fare con un'agevolazione che il contribuente ha deciso di sfruttare su base volontaria. Una volta presa la decisione, non è possibile rinunciarvi⁵⁷.

La Giurisprudenza inizialmente era invece di opinione opposta⁵⁸. Nel frattempo, anche la Giurisprudenza è giunta alla stessa conclusione.⁵⁹

8 Indicazione in dichiarazione

La rivalutazione dei terreni deve essere indicata nel quadro RM della dichiarazione dei redditi riferita all'anno nel quale è stata effettuata⁶⁰.

I contribuenti che presentano il modello 730, devono presentare anche il modello RedditiPF, allegando solamente il quadro RT⁶¹.

L'omessa indicazione di tali informazioni nella dichiarazione dei redditi, non incide sulla validità della rivalutazione.⁶² Tuttavia, è dovuta una sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.⁶³

9 Rivalutazioni precedenti

Per poter effettuare una nuova rivalutazione di terreni già oggetto di una precedente rivalutazione, occorre predisporre una nuova perizia di stima asseverata e calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore dei terreni. Ciò vale anche se dalla nuova perizia emerge un valore dei terreni inferiore rispetto a quello delle precedenti⁶⁴. Quanto già corrisposto a titolo di imposta sostitutiva nelle precedenti rivalutazioni può essere detratto dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione o può essere chiesto a rimborso⁶⁵. L'importo richiesto a rimborso non può tuttavia eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione. Il termine di 48 mesi, per poter richiedere il rimborso, decorre dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (ovvero dalla data di pagamento entro i termini della prima o unica rata relativa all'ultima rivalutazione)⁶⁶.

In caso di rivalutazione di terreni acquistati per donazione, rivalutati da parte del donante, il donatario non può scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, in quanto lo scomputo, in caso di successiva rideterminazione, può essere effettuato solo dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta⁶⁷.

Lo stesso dicasi nel caso di eredità⁶⁸.

10 Rivalutazioni negli anni passati

Rivalutazioni simili erano possibili anche negli anni passati:

Rivalutazioni di	Posseduti il	Scadenza	Imposta sostitutiva	Riferimento normativo
Partecipazioni	01.07.1998		25% sul plusvalore	Art. 14 D.Lgs. 461/1997
Partecipazioni, terreni	01.01.2002	30.11.2002	2%, 4%	Art. 5 Legge 448/2001
Partecipazioni, terreni	01.01.2003	16.03.2004	2%, 4%	Art. 2, comma 2, D.L. 282/2002
Partecipazioni, terreni	01.07.2003	30.06.2005	2%, 4%	Art. 6-bis D.L. 355/2003
Partecipazioni, terreni	01.01.2005	30.06.2006	2%, 4%	Art. 11-quaterdecies, comma 4, D.L. 203/2005
Partecipazioni, terreni	01.01.2008	31.10.2008	2%, 4%	Art. 1, comma 91, Legge

57 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e 20/E del 18.05.2016, punto 11

58 Sentenza della CTR Lombardia, Sez. 66, n. 141 del 16.09.2013, Sentenza della CTR Veneto, Sez. 30, n. 846 del 19.05.2015

59 Sentenza della Cassazione n. 31099/2019

60 Vedasi Istruzioni al modello UnicoPF, fascicolo 2, quadro RM

61 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 09.05.2003, in premessa

62 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E/2013

63 art. 8 D.Lgs. 471/1997

64 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

65 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 3

66 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 4. In origine era ammesso solo il rimborso: vedasi Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 09.05.2003, punto 1, e 10/E del 13.03.2006, punto 17

67 Art. 7, comma 2, lett. ee), DL 70/2011 e Risoluzione Ministeriale 91/E del 17.10.2014 e 40/E del 20.04.2015

68 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.1

				244/2007
Partecipazioni, terreni	01.01.2010	31.10.2010	2%, 4%	Art. 2, comma 229, Legge 191/2009
Partecipazioni, terreni	01.01.2011	30.06.2012	2%, 4%	Art. 7, comma 2, D.L. 70/2011
Partecipazioni, terreni	01.01.2013	01.07.2013	2%, 4%	Art. 1, comma 473 Legge 228/2012
Partecipazioni, terreni	01.01.2014	30.06.2014	2%, 4%	Art. 1, c. 156, Legge n. 147/2013
Partecipazioni, terreni	01.01.2015	30.06.2015	4%, 8%	Art. 1, c. 626, Legge n. 190/2014
Partecipazioni, terreni	01.01.2016	30.06.2016	8%	Art. 1, c. 887, Legge n. 208/2015
Partecipazioni, terreni	01.01.2017	30.06.2017	8%	Art. 1, c. 554, Legge n. 232/2016
Partecipazioni, terreni	01.01.2018	30.06.2018	8%	Art. 1, c. 997, Legge n. 205/2017
Partecipazioni, terreni	01.01.2019	30.06.2019	10%, 11%, 10%	Art. 1, c. 1053, Legge n. 145/2018
Partecipazioni, terreni	01.01.2020	30.06.2020	11%	Art. 1, c. 693, Legge n. 160/2019
Partecipazioni, terreni	01.07.2020	15.11.2020	11%	Art. 137, c. 1, DL 34/2020
Partecipazioni, terreni	01.01.2021	30.06.2021	11%	Art. 1 c. 1122 Legge 178/2020

Qualora foste interessati ad una rivalutazione volontaria dei terreni, Vi preghiamo di mettervi in contatto col nostro Studio.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Winkler & Sandrini
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Peter Winkler, Hans-Joachim Sandrini, Stefan Engel